

## I

*(Comunicazioni)*

## CONSIGLIO

## RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 16 ottobre 1989

sugli orientamenti in materia di prevenzione dei rischi tecnici e naturali

(89/C 273/01)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

1. PRENDE ATTO che i rapporti sulla sicurezza delle attività industriali pericolose contemplate dall'articolo 5 della direttiva 82/501/CEE <sup>(1)</sup> dovrebbero essere completati dagli industriali per l'8 luglio 1989;

SOTTOLINEA che i rapporti sulla sicurezza costituiscono un mezzo adeguato per garantire che la sicurezza degli impianti pericolosi sia correttamente valutata e che vengano adottate tutte le misure appropriate di sicurezza per prevenire gli incidenti gravi e per limitarne le conseguenze per l'uomo e l'ambiente;

INVITA la Commissione a lavorare con gli Stati membri per progredire verso la reciproca comprensione e l'armonizzazione dei principi e delle prassi nazionali concernenti i rapporti sulla sicurezza;

2. CONSTATA che gli incidenti come quelli di Bhopal e di Città del Messico hanno messo in rilievo il rischio insito nella vicinanza tra siti pericolosi e abitazioni;

RICONOSCE l'importanza dei controlli della pianificazione dell'occupazione dei suoli al momento di autorizzazioni per nuovi impianti e di sviluppi urbani intorno a impianti esistenti;

RITIENE necessario che questa preoccupazione figuri tra gli obblighi previsti dalla direttiva 82/501/CEE detta «Seveso»

e

INVITA la Commissione a esaminare quanto prima le relative modalità;

3. SOTTOLINEA l'importanza dell'informazione attiva delle popolazioni in merito ai rischi industriali;

PRENDE ATTO con soddisfazione dei lavori svolti durante la conferenza europea organizzata a Varese (Italia) nel maggio del 1989;

INVITA la Commissione a elaborare, segnatamente basandosi su detti lavori, una guida pratica per facilitare l'applicazione della direttiva 88/610/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988, che modifica la direttiva 82/501/CEE sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali <sup>(2)</sup>;

4. CONFERMA l'importanza di mettere in comune le esperienze tratte da incidenti industriali avvenuti in seno alla Comunità;

PRENDE ATTO dell'esistenza di interrogativi sul livello degli incidenti da esaminare;

RACCOMANDA l'impiego, a titolo di riferimento e per un periodo di prova di due anni, della scala di gravità degli incidenti fissata dal comitato delle autorità competenti responsabili dell'applicazione della direttiva 82/501/CEE;

PRENDE ATTO del contributo tecnico fornito dal Centro comune di ricerca

ed

INVITA la Commissione a rivedere, in funzione dei risultati di questa prova, la scala di gravità degli incidenti e a presentare una proposta sugli opportuni sviluppi;

5. RICONOSCE che il trasporto di sostanze pericolose è preoccupante per la protezione dell'ambiente, la sicurezza e la salvaguardia delle vite umane;

<sup>(1)</sup> GU n. L 230 del 5. 8. 1982, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 336 del 7. 12. 1988, pag. 14.

RAMMENTA la necessità di attuare una impostazione comune di prevenzione dei rischi connessi con il trasporto di sostanze e rifiuti pericolosi;

AUSPICA che questa impostazione soddisfi le condizioni che consentiranno di realizzare pienamente l'obiettivo del mercato unico dei trasporti;

6. RITIENE che la corretta applicazione degli accordi della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite in merito al trasporto di sostanze pericolose possa migliorare la protezione dell'ambiente;

RITIENE inoltre che, soprattutto nella prospettiva del completamento del mercato interno, sia opportuno esaminare secondo modalità appropriate la situazione globale della regolamentazione comunitaria che ha conseguenze sul trasporto di sostanze e rifiuti pericolosi (regolamentazioni sui trasporti, sui prodotti pericolosi o sulle installazioni fisse di carico, di scarico e di magazzinaggio) affinché la Commissione possa, se del caso, presentare proposte appropriate in materia, tenendo conto degli accordi e delle convenzioni internazionali esistenti;

7. INVITA gli Stati membri a esaminare il progetto di emendamento dell'allegato 3 della convenzione Marpol che istituisce l'obbligo per le navi di depositare la loro polizza di carico o altri documenti appropriati nel porto di partenza;
8. INCORAGGIA gli Stati membri a partecipare ai lavori in corso in sede di Organizzazione marittima internazionale sullo stivaggio dei carichi e, nell'ambito del memorandum d'intesa per il controllo delle navi nei porti, a prendere in esame un aumento dei controlli delle disposizioni operative come lo stivaggio;
9. INVITA più generalmente gli Stati membri, sia in quanto Stati responsabili del rispetto delle convenzioni internazionali da parte delle navi che battono la loro bandiera, sia in quanto Stati in cui si trovano i porti che cooperano nell'ambito del memorandum d'intesa per il controllo delle navi, a incrementare i

loro sforzi affinché si pervenga a una sempre maggiore conformità alle norme stabilite sotto l'egida dell'Organizzazione marittima internazionale;

10. RICORDA l'assoluta necessità di disporre di un notevole numero di partecipanti capaci di svolgere un'azione efficace in caso d'inquinamento marittimo accidentale e chiede alla Commissione di adottare le iniziative appropriate per intensificare maggiormente la cooperazione tra le competenti autorità degli Stati membri;
11. SOTTOLINEA la necessità di migliorare le conoscenze per mezzo di studi e ricerche appropriate in merito al comportamento delle sostanze chimiche o degli idrocarburi nell'acqua nonché nel settore delle tecniche di disinquinamento e invita la Commissione ad accordare particolare attenzione a tali problemi nel programma annuo di studi, di progetti pilota e di formazione;
12. INVITA gli Stati membri a partecipare pienamente al decennio internazionale della prevenzione delle catastrofi naturali (1990-1999) deciso dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e, a tale scopo, chiede che la Commissione, di concerto con gli Stati membri, proceda ad una riflessione sulla prevenzione dei rischi naturali nella Comunità, in particolare per quanto riguarda i rischi sismici, i rischi d'incendi delle foreste e i rischi di inondazioni;
13. SI COMPIACE delle disposizioni prese in materia di rischi tecnici e naturali nelle proposte del quinto programma di ricerca STEP e EPOCH;

AUSPICA che la revisione del programma quadro di ricerca delle Comunità sia l'occasione per procedere ad una nuova valutazione delle azioni di ricerca nel settore dei rischi tecnici e naturali e che gli aspetti relativi alla sicurezza vengano presi in considerazione nell'insieme dei programmi comunitari di ricerca, segnatamente per quanto riguarda i trasporti e le biotecnologie.